

# TI\_GERICHTE 72.2009.134 vom 11. Februar 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-02-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2009.134](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2009.134)

FR: TI\_GERICHTE 72.2009.134 du 11 février 2010

IT: TI\_GERICHTE 72.2009.134 del 11 febbraio 2010

## Regeste

Omicidio intenzionale; ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, aggravata; coazione; lesioni semplici; vie di fatto; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

## Erwägungen

### E. 1

lui obbediva. Al termine dell'acquisto di eroina, AC 1 ha chiesto a questa persona un rapporto orale. Non sono sicuro se ha obbligato o no questa persona, minacciandolo con il manganello. (...) Ne aveva vari modelli: uno rigido e uno telescopico (...) e devo dire che voleva anche provarlo su di noi al \_\_\_\_\_. AC 1 diceva "per favore, dai lasciami provare sulla gamba il manganello perché voglio sapere che dolore fa". A me stesso l'ha fatto un paio di volte e oltre a me anche ad altri consumatori come me. Ricordo che una volta lo ha fatto ad una ragazza di cui non ricordo il nome. Le ha dato un colpo sulla coscia e la ragazza si è messa a piangere e quella volta lì lui si era pentito." \_\_\_\_\_ sintetizza e dichiara che (classificatore 8, n. 13, verbale 27 aprile 2009, pag. 3): "Questo AC 1 lo descrivo come una persona violenta e manesca, con chi poteva permetterselo si faceva forte imponendosi con una certa cattiveria ed in alcuni casi che so con la forza". \_\_\_\_\_ afferma che (classificatore 9, n. 13, verbale 25 giugno 2009, pag. 2): "Vorrei anche dire che AC 1 a me non piaceva particolarmente anche perché era una persona troppo aggressiva e violenta. Spesso al \_\_\_\_\_ litigava con altre persone anche se non rammento con chi. Capitava spesso che passasse a vie di fatto nei loro confronti. AC 1 è una persona "fuori dagli stracci" si credeva onnipotente." \_\_\_\_\_ sostiene che (classificatore 8, n. 2, verbale 26 maggio 2009, pag. 2) "da lui non mi piaceva acquistare eroina in quanto era molto arrogante". \_\_\_\_\_ dice che (classificatore 8, n. 8, verbale

### E. 4

giugno 2009, pag. 3) "mi faceva paura", sentimento condiviso da \_\_\_\_\_ (classificatore 6, verbale avanti il Procuratore pubblico del 5 giugno 2009, all. 120 RPG, pag. 2-4) e anche da \_\_\_\_\_, cameriera del bar \_\_\_\_\_ (classificatore 6, verbale 25 aprile 2009, all. 86 RPG, pag. 3 e 4): "...AC 1 ha già creato problemi al bar. Decisamente è una persona che mi fa paura. In due occasioni è giunto a bar chiuso, mentre facevo le pulizie. Non l'ho fatto entrare e allora si è arrabbiato a tal punto da picchiare i pugni sulla porta in vetro e, chiaramente, insultandomi pesantemente. Io, dalla paura, ho atteso oltre un'ora prima di uscire e andare a casa." 9. Riassuntivamente si può ritenere che, quale logica conseguenza di una simile personalità, in almeno 10 occasioni l'accusato ha commesso effettivamente atti di violenza gratuiti (in danno di : R \_\_\_\_\_, PC 5, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, l'anonimo curatore della Congregazione dei frati, \_\_\_\_\_, un anonimo a \_\_\_\_\_ come narrato da \_\_\_\_\_, un paio di ragazze colpite con il bastone, tra cui \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e l'anonimo costretto ad un coito orale, come

narrato da \_\_\_\_\_). Il rapporto di cui all'all. 23 RPG (classificatore 5) riferisce di 18 interventi della polizia (oltre a quello più vecchio narrato da \_\_\_\_\_) a causa delle intemperanze violente dello AC 1, di cui il primo nel 2002 e gli altri 17 tra il 2005 e il 2009. Sfogliando i relativi rapporti si trovano ulteriori conferme dell'inclinazione alla violenza e all'uso (anche solo intimidatorio) delle armi da parte dell'accusato: caso n. 1: botte e coltello; n. 5: coltello; n. 12: colpo di manganello a donna incinta; n. 13: tirapugni; n. 15: coltello + spray al pepe; n. 16: coltello; n. 17: manganello; n. 18: manganello. In aggiunta a ciò ancora il 24 marzo 2009 la Polizia ferroviaria aveva sequestrato all'accusato un manganello e un tirapugni (classificatore 5, all. 21 RPG), e nell'occasione egli era in possesso anche dello spray al pepe e di un coltello (probabilmente quello con cui ha ucciso S \_\_\_\_\_), oggetti lasciati nella sua disponibilità in quanto non soggiacenti alla LFarm (classificatore 5, verbale 6 maggio 2009 di \_\_\_\_\_, all. 22 RPG). L'accusato al dibattimento ha ammesso, quanto meno relativamente all'ultimo periodo, di avere talvolta assunto atteggiamenti aggressivi in risposta ad un proprio sentimento di frustrazione (verbale dibattimentale, pag. 3): " Riconosco di essere passato alle mani in questo ultimo periodo; spesso per storie legate agli stupefacenti. Questo periodo mi sentivo frustrato, avvertivo che la mia situazione era senza prospettive, mi sentivo in una strada a senso unico, non riuscivo a cambiare la situazione. Ammetto che nell'ultimo periodo io ero diverso." 10. L'accusato è stato sottoposto a perizia psichiatrica da parte del dott. \_\_\_\_\_. L'esperto nel proprio referto (classificatore 2, AI 72, da pag. 36) ha sottolineato l'insensibilità del prevenuto per la violazione delle norme etiche e legali e per la sofferenza provocata ad altri, come pure l'assenza di facoltà autocritiche. Il perito ha evidenziato quindi la presenza di tratti di personalità narcisistici (le vanterie, il convincimento di piacere alle donne) e paranoidi (il sentirsi minacciato, vittima di cospirazioni, circondato da informatori della polizia). La diagnosi espressa (da pag. 40) è quella di un " serio disturbo di personalità con elementi paranoidi, narcisistici ed antisociali ", ovvero di un " disturbo di personalità antisociale abbinato a uso dannoso di sostanze psicotrope ", ritenuto non curabile dall'esperto (pag. 40 e 41). Secondo il perito, il reato principale addebitato al prevenuto è in relazione con il suo stato psichico, dovendosi ammettere che la capacità di agire secondo la (corretta) percezione dell'illecito era lievemente scemata (pag. 42). Le valutazioni dell'esperto saranno discusse più avanti, nel contesto delle valutazioni concernenti la determinazione della pena. B. I reati minori ipotizzati dall'atto di accusa 11. Da quanto si è sin qui detto della persona dell'accusato appaiono come fondati gli addebiti di ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi e sulle munizioni, per avere portato su di sé nel corso del 2008 e sino al giorno dell'arresto, un manganello telescopico e un tirapugni (punto 3 dell'atto di accusa), come pure quello di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per avere consumato nello stesso periodo almeno 50 grammi di eroina, 3 o 4 bolas di cocaina, 6/7 pastiglie di valium, un minimo quantitativo di marijuana e hashish, nonché detenuto per il proprio consumo una pastiglia di valium (punto 7 dell'atto di accusa), imputazioni che il prevenuto ha pacificamente ammesso (verbale dibattimentale, pag. 3). 12. L'accusato ha ammesso di avere ripreso a spacciare stupefacenti, segnatamente eroina, dopo l'ultima scarcerazione per arrotondare con il provento la modesta entrata versatagli dai servizi sociali (AI 72, pag. 6). Egli si procurava lo stupefacente in Svizzera interna, in ragione di poche decine di grammi alla volta, provvedeva quindi a dividerlo soprattutto in buste dosi da 0.2 grammi, poi smerciate al dettaglio al prezzo di fr. 40.- l'una, in particolare al \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, noto ritrovo degli eroinomani locali. In questo spaccio al dettaglio l'accusato si è

occasionalmente fatto aiutare da altri, in particolare PC 5, ai quali affidava, compensandoli con eroina, delle buste dosi con l'accordo di rivenderle e di consegnargli poi il provento, sia per contanti o mediante versamento su di un conto bancario dello AC 1 presso \_\_\_\_\_, aperto a suo dire per farvi confluire le prestazioni assistenziali. 13. Nella fase predibattimentale l'accusato ha tentato di ridimensionare la portata di questa attività, sostenendo che " l'ordine di grandezza è di qualche decina di grammi " (verbale 7 maggio 2009, classificatore 7, n. 3, pag. 6), ragione per cui il Procuratore pubblico ha proceduto, per quanto possibile, ad una puntigliosa ricostruzione dell'entità del traffico interrogando tutti gli acquirenti identificati in particolare in base alle rubriche e ai tabulati telefonici. Egli ne ha concluso per l'addebito al prevenuto di un traffico nell'ordine di 250 grammi di eroina, di cui circa 200 grammi venduti o offerti (punti 2.1-2.5 dell'atto d'accusa) e 50 grammi detenuti il 22/24 aprile 2009, nell'imminenza dell'arresto, ma non ritrovati dagli inquirenti (punto 2.6 dell'atto d'accusa). Oltre a ciò, due altre imputazioni relative all'offerta alla R\_\_\_\_\_ di almeno 3/3.5 grammi di cocaina (punto 2.7 dell'atto d'accusa) e alla vendita di un flacone di metadone (punto 2.8 dell'atto d'accusa). 14. Al dibattimento l'accusato ha modificato la precedente attitudine, riconoscendo la possibilità che l'ordine di grandezza del suo traffico di eroina corrispondesse a quanto prospettato dalla pubblica accusa. Egli avrebbe in effetti ripreso a spacciare dopo gli 11 giorni di carcere scontati tra il 30 giugno e il 10 luglio 2008, senza sapere precisare il profitto personale conseguito con questo suo traffico (verbale dibattimentale, pag. 4). A fronte di questa ammissione, non vi è stata necessità per la Corte, d'accordo le parti, di procedere alla contestazione all'accusato di ogni singola chiamata in causa degli acquirenti, ciò che comunque avrebbe condotto al risultato di dovere ritenere fondata l'imputazione, avendo l'atto di accusa correttamente recepito le risultanze istruttorie. Il prevenuto è pertanto reo confesso della prospettata vendita (da solo o per il tramite di PC 5) di 129 grammi di eroina (punti 2.1 e 2.2 AA), della cessione a terzi di ulteriori complessivi 80/82.5 grammi di eroina (punti 2.3, 2.4 e 2.5 AA), della detenzione ai fini di vendita, nell'imminenza dell'arresto, di altri 50/55 grammi di eroina (punto 2.6 AA), della cessione gratuita a R\_\_\_\_\_ di 3/3.5 grammi di cocaina (punto 2.7 AA) e della vendita di un flacone di metadone (punto 2.8 AA), ciò che costituisce, così come imputato, infrazione aggravata alla LFStup, essendo superata la soglia del caso grave determinata dalla giurisprudenza in 12 grammi di sostanza pura. 15. PC 5, nato nel 1975, è un tossicodipendente eroinomane. Estromesso dal mondo del lavoro, egli vive della pubblica assistenza ed è soggetto a tutela. Dispone di un appartamento al sesto piano di via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ in cui vive nel lerciume più totale, tra sporczia e ammassi di rifiuti (eloquenti le foto n. 38-50 della documentazione fotografica; cfr. anche il CD in atti per la visione degli ulteriori sacchi di immondizia accatastati sul balcone), ivi comprese circa un centinaio di siringhe usate (classificatore 5, all. 41 RPG), sintomo inequivocabile del cammino di degrado umano da lui percorso. In questo appartamento egli ospitava l'accusato in occasione delle sue visite a \_\_\_\_\_ quando questi era in lite con la R\_\_\_\_\_ e quando egli non riusciva a trovare (migliore) alloggio presso qualche amica. La conoscenza dell'accusato e di PC 5 risale circa ad un anno addietro. PC 5 ha definito come "amicizia" il loro rapporto, senza però rammentare come essi si siano conosciuti (classificatore 5, verbale PC 5 25 aprile 2009, all. 26 RPG, pag. 1). Il comune denominatore del rapporto tra i due era evidentemente l'eroina, e meglio (dal punto di vista dello PC 5) la disponibilità di sostanza da parte dell'accusato. A partire circa dall'inizio del 2009, tra i due è nato un sodalizio, nel senso che, come già detto, i due si recavano assieme al \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ per spacciare. A questo scopo, AC 1 consegnava periodicamente allo PC 5

delle buste di eroina, con l'accordo che una parte di queste era il compenso dello PC 5 per l'attività di vendita, mentre che per la rimanenza questi riversava all'accusato il provento della vendita, sia a contanti o mediante accredito sul conto bancario presso \_\_\_\_\_ (sui termini di questo sodalizio cfr. in classificatore 5 il verbale di confronto avanti al Procuratore pubblico del 17 giugno 2009, all. 18 RPG, pag. 8-10). 16. La dipendenza dall'eroina di PC 5 faceva di lui un collaboratore poco affidabile. Nel mese di aprile del 2009 è perciò capitato che egli non abbia riversato all'accusato l'importo di circa fr. 500.- avendolo speso per sé, verosimilmente per comprarsi della cocaina, e che per questo motivo egli abbia cercato per un po' di non farsi trovare da lui (cfr. il verbale 8 maggio 2009 dell'accusato avanti al Procuratore pubblico, all. 15 RPG, pag. 12). Si trattava di una mancanza che l'accusato non poteva tollerare, nella logica di un rapporto in cui vi era un dominante e un sottomesso. Al dibattimento l'accusato ha riconosciuto che "ero un po' teso per questa faccenda, ed anche un po' arrabbiato, da una parte perché anch'io dovevo pagare lo stupefacente e d'altra parte perché PC 5 mi stava mentendo, mi stava prendendo in giro" (verbale dibattimentale, pag. 4). 17. La mattina del 14 aprile, pertanto, l'accusato, intenzionato a sistemare la questione, ha intercettato lo PC 5 davanti alla farmacia \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_, dove questi si recava quotidianamente a ritirare la dose di metadone. Quindi, secondo lo PC

#### **E. 5**

con il coltello, per il che trova integrale riscontro quanto descritto al punto 5 dell'atto di accusa. Così accertate le percosse e le ferite inflitte dall'accusato allo PC 5, si ha in diritto che esse sono costitutive dell'ascritto reato di lesioni semplici ai sensi dell'art. 123 CP, essendo ampiamente ecceduta la soglia delle sole vie di fatto, dal che l'integrale conferma dell'atto di accusa su questo punto. 22. L'accusato la sera del giorno successivo si è nuovamente recato a casa dello PC 5 (che si era chiuso dentro lasciando la chiave nella toppa, proprio per evitare che AC 1 potesse entrare con la chiave che gli aveva sottratto il giorno prima, in occasione del pestaggio), riuscendo a farsi aprire con un sotterfugio, ovvero mandando a bussare alla porta dello PC 5 il di lui vicino, e conoscente comune, \_\_\_\_\_. Il prevenuto, accompagnato nell'occasione da tale \_\_\_\_\_, ha rinnovato la richiesta allo PC 5 della nota somma di denaro ed è nuovamente divenuto "minaccioso e aggressivo" nei suoi confronti quando questi ha menzionato l'eventualità di una denuncia alla polizia per le botte del giorno prima (classificatore 6, verbale 14 maggio 2009 \_\_\_\_\_, all. 113 RPG, pag. 4). \_\_\_\_\_ in quel frangente ha visto l'accusato dare "due sberle" allo PC 5 (classificatore 6, verbale avanti al Procuratore pubblico del 26 maggio 2009, all. 101 RPG, pag. 5, in fondo), ciò che corrisponde alle affermazioni di questi, che afferma di avere rimediato in quel frangente "due scappelloni abbastanza forti sulla nuca" (classificatore 5, verbale di PC 5 avanti al Procuratore pubblico del 7 maggio 2009, all. 30 RPG, pag. 7). Per AC 1, che nella sostanza ammette l'episodio, si sarebbe invece trattato solo di "petite tappe" (però al plurale: cfr. classificatore 5, verbale 8 maggio 2009 avanti al Procuratore pubblico, all. 15 RPG, pag. 14), ovvero di "piccoli schiaffetti alla nuca" (verbale dibattimentale, pag. 7). L'insieme di queste risultanze consente comunque di ritenere corretta per questo episodio la qualifica giuridica di vie di fatto ai sensi dell'art. 126 cpv. 1 CP, per il che merita conferma anche l'imputazione di cui al punto 6 dell'atto di accusa. C. L'imputazione di omicidio intenzionale 23. S\_\_\_\_\_ era nato il 10 agosto 1981 ed aveva avuto un'infanzia difficile. La madre, all'epoca solo diciottenne, era rimasta vedova allorché egli aveva solo 10 mesi, essendo il padre di S\_\_\_\_\_ perito in un incidente della circolazione. S\_\_\_\_\_ aveva assolto le scuole dell'obbligo a

\_\_\_\_\_ , iniziando all'età di 16 anni l'apprendistato di muratore, interrotto a causa del fallimento della datrice di lavoro. S\_\_\_\_\_ aveva perciò continuato a lavorare come manovale. In seguito ha lavorato per un certo periodo anche per una ditta di onoranze funebri, adattandosi in seguito a sbarcare il lunario con il provento di lavori saltuari. All'età di 18 egli aveva iniziato una relazione sentimentale con \_\_\_\_\_ , con cui aveva convissuto prima a \_\_\_\_\_ e poi a \_\_\_\_\_ , in valle di \_\_\_\_\_ . Da questa unione sono nati due figli, \_\_\_\_\_ il 10 luglio 2000 e \_\_\_\_\_ il 30 giugno 2003, con i quali S\_\_\_\_\_ , anche dopo la fine della relazione con \_\_\_\_\_ , nel 2004, ha mantenuto un buon rapporto, tanto che essa lo ha definito un bravo papà. Dopo quella con la madre dei suoi figli, S\_\_\_\_\_ , dal 2004, ha avuto un'importante relazione sentimentale con \_\_\_\_\_ , che ancora durava nel 2009. Incensurato, con qualche problema di consumo di stupefacenti, S\_\_\_\_\_ era da ultimo senza lavoro fisso ed era a carico della pubblica assistenza. I suoi conoscenti e amici sentiti in corso d'inchiesta l'hanno generalmente descritto in modo positivo, come una persona buona, di compagnia, generosa, non violenta e non litigiosa, ancorché l'ultima compagna, \_\_\_\_\_ , di lui abbia anche detto che " le poche volte che faceva serata da solo, senza di me, lo vedevo o con un occhio nero, o con il braccio fasciato o con la mano gonfia, ce ne aveva sempre una " (classificatore 5, verbale avanti al Procuratore pubblico del 6 maggio 2009, all. 73 RPG, pag. 4), il che parrebbe invero deporre in senso contrario almeno alla predetta assenza di litigiosità. 24. L'accusato e S\_\_\_\_\_ si conoscevano. Secondo una prima dichiarazione dell'accusato (classificatore 5, verbale 25 aprile 2009, all. 11 RPG, pag. 2), essi si conoscevano da qualche anno, ma senza avere particolari rapporti e senza avere mai litigato. In un successivo verbale AC 1 ha però precisato che S\_\_\_\_\_ gli era stato presentato forse nel 2004 da conoscenti comuni nel mendrisiotto. Egli l'aveva poi rivisto alla stazione di \_\_\_\_\_ in occasione della Street Parade del 2008, dove era stato S\_\_\_\_\_ a riconoscerlo. Dopo di ciò essi si erano rivisti a partire da circa l'inizio del 2009, a causa della recente frequentazione del bar \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ da parte del prevenuto, locale di cui S\_\_\_\_\_ era invece cliente fisso da tempo, come confermato da \_\_\_\_\_ (classificatore 5, verbale 30 aprile 2009, all. 72 RPG, pag. 3). 25. L'accusato, comunque, pur se nuovo cliente al \_\_\_\_\_ , si era già fatto notare, beninteso in senso negativo. La cameriera \_\_\_\_\_ ne aveva timore (cfr. al consid. 8 il già evocato stralcio del suo verbale all. 86 RPG) per il motivo che egli aveva già dato in escandescenze a due riprese perché voleva essere servito dopo l'orario di chiusura, episodi che l'accusato ha tenuto a minimizzare (classificatore 6, verbale 16 luglio 2009 di confronto avanti al Procuratore pubblico AC 1/ \_\_\_\_\_ , all. 89 RPG, pag. 5), ma che avevano indotto la cameriera a parlarne con il suo capo \_\_\_\_\_ , il quale ha confermato l'episodio e ha raccontato che per tranquillizzare la \_\_\_\_\_ le ha detto che sarebbe intervenuto presso lo AC 1 (classificatore 6, verbale 17 luglio 2009 di \_\_\_\_\_ , all. 91 RPG, pag. 2), ciò che egli ha poi effettivamente fatto a due riprese (verbale citato, pag. 4). Anche \_\_\_\_\_ , un altro cliente del bar \_\_\_\_\_ , aveva avuto una specie di discussione con l'accusato nei pressi dell'esercizio pubblico in una delle due circostanze rammentate dalla \_\_\_\_\_ . Il teste, infatti, visto come l'accusato non fosse riuscito a farsi servire dalla cameriera, si era offerto di vendergli una bottiglia di merlot che aveva nel bagagliaio della vettura. AC 1, che a dire del \_\_\_\_\_ era in stato visibilmente alterato, aveva proceduto all'acquisto, ma in seguito aveva avuto una reazione inconsulta tentando di colpirlo con un pugno in faccia, salvo poi essere trattenuto da \_\_\_\_\_ , agente della polizia Comunale di \_\_\_\_\_ , in quel momento presente al bar come cliente (classificatore 6, verbale 6

maggio 2009 di \_\_\_\_\_, all. 93 RPG, pag. 1 e 2). \_\_\_\_\_ rammenta il litigio, ma ne fornisce una versione assai differente. Secondo lui, infatti, sarebbe accaduto che AC 1, in stato alterato (almeno su questo punto le versioni concordano), aveva iniziato a litigare con la \_\_\_\_\_ perché essa aveva rifiutato di servirlo, al che sarebbe intervenuto in sua difesa il \_\_\_\_\_, che secondo il \_\_\_\_\_ "era alquanto allegro", "e da qui è iniziata la discussione con AC 1 poi sfociata in vie di fatto con spintoni e schiaffoni. In sostanza Codoni ha avuto la peggio ricevendo un pugno sulla testa. Sono intervenuto separando i due contendenti e ho intimato a AC 1 di allontanarsi" (classificatore 6, verbale 5 maggio 2009 di \_\_\_\_\_, all. 110 RPG, pag. 3 e 4). 26. Anche con S \_\_\_\_\_ l'accusato aveva avuto almeno un precedente screzio. \_\_\_\_\_, zio di S \_\_\_\_\_ e persona con problemi di tossicodipendenza, al quale proprio il nipote aveva presentato lo AC 1 (di cui era diventato cliente per acquisti di eroina), segnala come i due "non erano neanche amici e anzi uno stava sulle balle dell'altro e viceversa", in sintesi "non si usavano" (classificatore 6, verbale 13 maggio 2009 di \_\_\_\_\_ avanti al Procuratore pubblico, all. 104 RPG, pag. 2 e 4). Del loro diverbio, tuttavia, egli riferisce solo genericamente, senza dettagli, in base a quanto gli aveva detto S \_\_\_\_\_ (verbale citato, pag. 3). \_\_\_\_\_ fa un racconto più preciso e spiega che il problema tra i due sarebbe stato quello che S \_\_\_\_\_ parlando con terzi avrebbe indicato AC 1 come il "francese di merda" (classificatore 6, verbale 26 maggio 2009 di \_\_\_\_\_ avanti al Procuratore pubblico, all. 101 RPG, pag. 6 e 7): "... non aveva piacere né di vederlo né di sentirlo anche perché avevano già avuto 2 settimane prima dei fatti del 24.04.2009, un diverbio. So che la \_\_\_\_\_ e S \_\_\_\_\_ erano andati via dal Bar \_\_\_\_\_ e so che ca. 200 m più avanti hanno trovato AC 1 che li ha fermati accusando S \_\_\_\_\_ di andare in giro a dire che lui fosse un francese di merda. Da quello che mi ha spiegato S \_\_\_\_\_, in quell'occasione AC 1 aveva tirato fuori il \_\_\_\_\_ per avviare il litigio. S \_\_\_\_\_ mi ha riferito di avergli detto di usarlo bene il \_\_\_\_\_ perché altrimenti dopo glielo avrebbe fatto digerire lui. S \_\_\_\_\_ non è mai stato un attaccabrighe, mai, ma se qualcuno gli tirava una sberla sarebbe stato il primo a ridarla. (...) La discussione di 15 giorni prima tra S \_\_\_\_\_ e AC 1, alla presenza di \_\_\_\_\_, è poi finita bene nel senso che non è successo niente. AC 1 ha chiuso il \_\_\_\_\_ ed ha invitato S \_\_\_\_\_ ad andare a casa della R \_\_\_\_\_ per offrirgli un tiro di eroina o qualcosa. So che S \_\_\_\_\_ non ha accettato. \_\_\_\_\_ che era presente e che era intervenuta per far smettere il diverbio, aveva anche detto a AC 1 di smetterla di provocare S \_\_\_\_\_ sia per picchiarsi e sia per gli stupefacenti nel senso di non inzigarlo per l'invito al consumo degli stupefacenti. \_\_\_\_\_ sospettava che ogni tanto S \_\_\_\_\_ facesse qualche scemata con l'eroina nel senso di qualche consumo. Non so se hanno avuto problemi tra di loro per questo invito di AC 1 a consumare qualcosa a casa di R \_\_\_\_\_." \_\_\_\_\_, verbalizzata una prima volta dalla polizia (classificatore 5, verbale 30 aprile 2009, all. 72 RPG), pur se presente sembrava non avere percepito i dettagli della lite (pag. 3 e 4): "... questo AC 1 si avvicinava a S \_\_\_\_\_ e lo allontanava da me. Entrambi si scostavano quel tanto per fare in modo che io non capissi quello che si stavano dicendo. Ho in ogni modo notato che S \_\_\_\_\_ ad un dato momento, con le mani ha aperto la giacca che indossava come se la volesse togliere. Questo movimento era tipico di S \_\_\_\_\_ quando qualcuno lo stava minacciando o sfidando. In quei momenti S \_\_\_\_\_ aveva l'abitudine di dire ... "dai...provaci se hai il coraggio...io non ho paura di niente...". La discussione fra di loro è terminata quando mi sono avvicinata io per cercare di farli smettere. A quel momento chiedevo spiegazioni, e quel AC 1 mi rispondeva che non parlava con le donne.

Poi un attimo dopo, come se nulla fosse successo, AC 1 e S\_\_\_\_\_ si sono abbracciati e la cosa è finita lì.” Sentita in seguito dal Procuratore pubblico, essa ha fornito maggiori dettagli, in specie quelli relativi alla minaccia proferita dall'accusato di accoltellare S\_\_\_\_\_ (classificatore 5, verbale avanti al Procuratore pubblico del 6 maggio 2009, all. 73 RPG, pag. 3): “ Io comunque aggiungo oggi che ho sentito quello che si sono detti. AC 1 diceva a S\_\_\_\_\_ che gli avevano riferito che S\_\_\_\_\_ parlava male di lui. Ho sentito che era stato \_\_\_\_\_ che aveva riferito a AC 1 che S\_\_\_\_\_ aveva parlato male di lui. Ad un certo punto ho sentito che AC 1 diceva "io ti accoltello" e ho visto S\_\_\_\_\_ che tirava fuori la giacca e gli diceva "dai, fallo se hai il coraggio, io non ho paura di niente".” L'episodio è confermato nella sostanza dallo stesso AC 1 (classificatore 5, verbale di confronto avanti al Procuratore pubblico AC 1/PC 5 del 17 giugno 2009, all. 18 RPG, pag. 6): “ Questa storia del fatto che S\_\_\_\_\_ riferito a me, diceva “francese di merda” era successa prima, alcuni giorni o una o due settimane prima dei fatti del 24.04.2009. Poi però io e S\_\_\_\_\_ avevamo chiarito la cosa. Ci eravamo visti vicini al Bar \_\_\_\_\_, S\_\_\_\_\_ era con la sua fidanzata. Io mi sono avvicinato a lui e gli ho chiesto come mai diceva, riferito a me, “francese di merda”. Lì siamo andati un po' su di giri. Io avendo avuto l'operazione alla mascella, avevo messo la mano sul matraque vicino alla tasca dei pantaloni e poi invece la cosa si è risolta e basta. Questo fatto è successo la sera in cui cercavo la cocaina. Per spiegare la mia affermazione che “li siamo andati un po' su di giri” è per dire che avevamo fatto la voce grossa e c'eravamo alterati e S\_\_\_\_\_ mi aveva detto “si sono stato io, allora? Perché c'è un problema?” e poi la cosa si è messa a posto, ci siamo entrambi calmati. Può darsi che ci siamo calmati quando è intervenuta poi la ragazza di S\_\_\_\_\_.” 27. Parrebbe poi, secondo PC 5 e \_\_\_\_\_, che l'episodio sarebbe stato rievocato proprio la sera del 24 aprile 2009 a casa di PC 5, ciò che AC 1 invece non ricorda (classificatore 5, verbale di confronto avanti al Procuratore pubblico AC 1/PC 5 del 17 giugno 2009, all. 18 RPG, pag. 6): “ Domanda a PC 5: lei nello stesso verbale del 29 maggio 2009 pag. 8, ha dichiarato che la sera del 24.04.2009, prima dei fatti del bar \_\_\_\_\_, a casa sua, di aver sentito che qualcuno parlava del fatto che S\_\_\_\_\_ diceva, riferito a Seba, “il francese di merda”. La PP mi chiede se confermo queste dichiarazioni. Risposta PC 5: si, le confermo. Domanda a AC 1: ha sentito cosa dichiara PC 5. Prenda posizione in merito. AC 1: di questo non ho ricordo.” \_\_\_\_\_, per sua parte, sembra assai certo nel situare la discussione del precedente litigio dell'accusato con S\_\_\_\_\_ proprio nella sera del 24 aprile 2009 (classificatore 6, verbale 26 maggio 2009 di \_\_\_\_\_ avanti al Procuratore pubblico, all. 101 RPG, pag. 9): “ Quando il 24.04.2009 ero a casa di PC 5 a bere la birra, alla mia richiesta di cosa era successo con S\_\_\_\_\_ circa 15 giorni prima, anche AC 1 (oltre a S\_\_\_\_\_ che me lo aveva appena detto al bar), mi ha confermato della discussione che avevano avuto e del perché. Mi ha detto di aver saputo che S\_\_\_\_\_ parlava di lui come “il francese di merda”. AC 1 era convinto di questo. AC 1 è pure sempre stato convinto, come ho già detto, che tutti facessero complotti contro di lui, alle sue spalle. Così come aveva la convinzione che io ero già andato a letto con R\_\_\_\_\_, cosa che non è mai accaduta. Io non ho mai sentito S\_\_\_\_\_ dire che AC 1 fosse “un francese di merda”, anche avendo avuto occasione di parlare tra di noi di questo personaggio.” In realtà \_\_\_\_\_ sicuramente si sbaglia sulla data di questa conversazione. Egli, infatti, è parimenti certo di avere visto lo AC 1 al bar \_\_\_\_\_ verso le 21 di quella stessa sera, ciò che però non è possibile, essendo questi arrivato a \_\_\_\_\_ solo alle 22.30 circa. Inoltre, sempre per il motivo dell'arrivo dell'accusato a serata inoltrata, non vi sarebbe stato il tempo materiale affinché detta

conversazione avesse luogo, ritenuto come già verso le 23.00 l'accusato sia giunto al bar \_\_\_\_\_ . Il fatto che PC 5 si sia accodato alla tesi del \_\_\_\_\_ circa il momento di quella conversazione non ne accresce la credibilità atteso che PC 5 quel giorno, oltre che di eroina e metadone, era strafatto di psicofarmaci, ciò che consente di avanzare seri dubbi circa la lucidità dei suoi ricordi (classificatore 5, verbale avanti al Procuratore pubblico 29 maggio 2009 di PC 5, all. 31 RPG, pag. 2): “ Non escludo che sia avvenuto quello che dice \_\_\_\_\_ sia avvenuto nel mio appartamento ma anch'io ho la mente offuscata per quel giorno perché avevo preso diverse pastiglie: almeno 4 Seroquel, almeno 6 Truxal e un paio di Valium. E' il dottor \_\_\_\_\_ che mi prescriveva queste pastiglie. Trattandosi di venerdì, quel 24.04.2009, in farmacia mi avevano dato le dosi dei medicinali per il week-end. La mia dose giornaliera prescrittami dal medico era di: 3 Seroquel, 6 Truxal, 4 Valium e 1 pastiglia di Loramet. Quindi il 24.04.2009, trattandosi di venerdì, avevo sicuramente la disponibilità di pastiglie e anche di Valium.” Ci si limita in effetti ad accennare che il Seroquel è un antipsicotico somministrato per la cura della schizofrenia e del disturbo bipolare, il Truxal è un antipsicotico con effetto sedativo, il Valium è una nota benzodiazepina ansiolitica, spesso usata come surrogato dell'eroina e il Loramet è un'altra benzodiazepina con effetto amnestico... La Corte ha pertanto accertato che la sera del 24 aprile l'accusato non ha rivangato con \_\_\_\_\_ e PC 5 l'episodio della precedente lite con S \_\_\_\_\_, ipotesi in cui il successivo accoltellamento sarebbe stato considerato in una luce differente, risultando meno estemporaneo. 28. Nel pomeriggio del 24 aprile 2009 l'accusato è stato accompagnato dalla sorellastra \_\_\_\_\_ alla stazione FFS di \_\_\_\_\_. Alle ore 15.45 egli ha preso il treno alla volta di \_\_\_\_\_, dove è giunto alle ore 22.35. A quell'ora il tassista \_\_\_\_\_ l'ha caricato in auto e l'ha condotto al domicilio di R \_\_\_\_\_ R \_\_\_\_\_, che è scesa in strada a pagare la corsa. Secondo il tassista, " quando AC 1 ha parlato con la sua amica mi è sembrato alquanto nervoso " (classificatore 6, verbale 30 aprile 2009, all. 107 RPG, pag. 2), mentre che prima era tranquillo. Sempre a dire dell' \_\_\_\_\_, l'accusato dopo avere parlato con la R \_\_\_\_\_ si sarebbe incamminato alla volta di via \_\_\_\_\_, cioè verso l'abitazione dello PC 5. Questi nella sua versione dei fatti riveduta (quella cioè dove non afferma più, mentendo, di avere assistito da lontano alla lite tra l'accusato e S \_\_\_\_\_) nega (fermo restando il suo predetto stato alterato) di avere incontrato il prevenuto prima del fatto di sangue (classificatore 5, verbale avanti al Procuratore pubblico del 5 maggio 2009, all. 28 RPG, pag. 1), ciò che comunque contraddice ulteriormente la predetta asserita possibilità (scartata dalla Corte, cfr. il consid. che precede) che lui, lo AC 1 e il \_\_\_\_\_ abbiano bevuto birra assieme a casa sua. L'accusato e la R \_\_\_\_\_ sono a loro volta concordi nell'affermare che dopo essere sceso dal taxi egli è salito con lei nel suo appartamento (R \_\_\_\_\_: verbale 28 aprile 2009, all. 45 RPG, pag. 2; AC 1: verbale 5 maggio 2009, all. 13 RPG, pag. 2). Lì l'accusato ha lasciato la borsa blu contenente i suoi effetti personali (effettivamente rinvenuta dagli inquirenti in quel luogo, cfr. documentazione fotografica, foto n. 52 e 53). I due avrebbero poi avuto una breve discussione in casa e si sarebbero recati quindi al bar \_\_\_\_\_, non è chiaro se assieme o uno a pochi minuti di distanza dall'altra. 29. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, in quel momento, ovvero verso le 23.15 del 24 aprile 2009, al bar \_\_\_\_\_ era in primo luogo presente la cameriera \_\_\_\_\_, alle cui parole occorre d'acchito conferire credibilità, posto che essa non consumava stupefacenti o psicofarmaci, non era ubriaca (il tasso alcolemico era pari a zero alle ore 03.35), non aveva nulla da nascondere e non aveva alcuna relazione particolare con le parti, tolte la paura e l'antipatia nei confronti dello AC 1. Al bar c'era evidentemente

anche S \_\_\_\_\_, che secondo i testi quella sera era di buon umore, su di giri. Egli si trovava al bar da parecchie ore ed era pesantemente ubriaco, visto come il suo tasso alcolemico fosse del 2.01 per mille (classificatore 5, all. 8 RPG). Racconta \_\_\_\_\_ (l'agente della polizia comunale di \_\_\_\_\_ che aveva sedato la lite tra AC 1 e \_\_\_\_\_) che S \_\_\_\_\_ faceva il buffone fingendosi un arabo con un foulard scuro per divertire gli altri, egli " era sotto l'effetto di bevande alcoliche ma non era invadente per nulla, era ridicolo e contento " (classificatore 6, verbale 5 maggio 2009 di \_\_\_\_\_, all. 110 RPG, pag. 2). \_\_\_\_\_, che avrebbe potuto essere un teste più attendibile di altri, aveva però lasciato il locale contestualmente all'arrivo dell'accusato perché l'indomani doveva levarsi presto " ed anche per il fatto che a me lo AC 1 non mi piaceva come persona " (verbale citato, pag. 2). Anche \_\_\_\_\_ (detta \_\_\_\_\_) stava trascorrendo la serata al bar \_\_\_\_\_, dove era arrivata verso le 17.30. Afferma di avere sorbito 4 o 5 birre e un paio di tequilas offerte da S \_\_\_\_\_ che " aveva piacere della mia compagnia " (classificatore 6, verbale 25 aprile 2009, all. 84 RPG, pag. 1) e in effetti egli era seduto con lei ad un tavolino all'esterno del bar La \_\_\_\_\_ quando vi è stata la lite con l'accusato. Alla \_\_\_\_\_ è stato riscontrato un tasso alcolemico di 0.85 per mille alle ore 03.40, per il che, ritenuto il fisiologico smaltimento dell'alcol, è lecito ritenere che 4 ore prima il tasso fosse pari a circa 1.45 per mille. \_\_\_\_\_, della cui precedente lite con l'accusato si è già detto, afferma di essere giunto al bar circa alle 17.30 e che alle 23.30 circa si accingeva a pagare il conto per tornare al lavoro (classificatore 6, verbale 6 maggio 2009, all. 93 RPG, pag. 2). A suo dire egli aveva sorbito 3 birre, 3 caffè e 2 aranciate amare (classificatore 6, verbale 14 maggio 2009 avanti al Procuratore pubblico, all. 94 RPG, pag. 1), ciò che ha smentito la cameriera \_\_\_\_\_, secondo cui il \_\_\_\_\_ " aveva bevuto parecchio " e a cui ella non rammentava di aver mai servito un'aranciata amara (classificatore 6, verbale avanti al Procuratore pubblico 19 giugno 2009, all. 88 RPG, pag. 4). Tra i presenti al bar \_\_\_\_\_ gli inquirenti hanno identificato anche \_\_\_\_\_, sentito solo il 5 maggio 2009 perché dopo il fatto di sangue aveva lasciato il locale per tornare a casa a controllare i suoi tre figli, e \_\_\_\_\_, che alle 03.30 del mattino aveva un tasso alcolemico dello 0.71 per mille, ciò che fa ragionevolmente ipotizzare che al momento dei fatti egli avesse un più consistente 1.30 per mille circa. Purtroppo, per sorprendente che possa essere, già si può anticipare che nessuno ha affermato di avere visto il momento decisivo della lite tra l'accusato e S \_\_\_\_\_ all'esterno del locale e questo benché almeno la \_\_\_\_\_ -seduta ad un tavolino all'esterno del bar proprio con il S \_\_\_\_\_ - e il duo \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ -intenti a fumarsi una sigaretta sulla porta d'uscita- fossero in una posizione ideale per vedere perfettamente quanto si apprestava ad accadere davanti ai loro occhi. Appare inutile disquisire qui sulla questione a sapere se la loro momentanea cecità sia frutto della sbornia (certa almeno per la \_\_\_\_\_ e il \_\_\_\_\_, probabile per il \_\_\_\_\_) oppure della paura o del desiderio di non essere ulteriormente coinvolti nella vicenda. Certo è che le loro dichiarazioni, sincere o meno, sono di poco ausilio nella ricostruzione dell'accaduto. \_\_\_\_\_, per sua parte, negli istanti cruciali stava chiamando la polizia, ragione per cui nulla ha visto della fase decisiva della lite sulla quale, pertanto, pur con tutti i limiti del caso, solo lo AC 1 e la R \_\_\_\_\_ possono deporre.

30. E' comunque accertato che verso le ore 23.10 del 24 aprile 2009 la R \_\_\_\_\_ e l'accusato hanno raggiunto il bar \_\_\_\_\_. Secondo la \_\_\_\_\_ R \_\_\_\_\_ è arrivata per prima e il prevenuto pochi istanti dopo: " il tempo di servirla al bancone (birra con vodka) e è arrivato anche AC 1 " (classificatore 6, verbale 25 aprile 2009, all. 86 RPG, pag. 2) e va pertanto in questi termini relativizzata l'affermazione della teste secondo cui il

prevenuto sarebbe arrivato 5'/10' dopo la compagna. Certo è però, perché il ricordo è sicuramente genuino, che essa dopo avere visto la R\_\_\_\_\_ ha fatto a tempo a dire al Micarella che sperava che non si sarebbe fatto vivo anche il compagno, cioè l'accusato, altrimenti avrebbero potuto esserci dei problemi, ciò che il \_\_\_\_\_ ha confermato (classificatore 6, verbale 19 giugno 2009 di \_\_\_\_\_ avanti al Procuratore pubblico, all. 88 RPG, pag. 3). E certo che l'accusato ha raggiunto la R\_\_\_\_\_ all'interno del bar, al bancone, e ha anch'egli ordinato una birra con vodka. A quel punto, secondo la \_\_\_\_\_, S\_\_\_\_\_ è entrato nel locale per salutarli e ha fatto lo spiritoso con il prevenuto, imitandone la parlata per diletto, esprimendosi cioè con accento francese. Il prevenuto ha mostrato di non gradire l'intromissione dicendo a S\_\_\_\_\_ di smetterla, che " non era serata " (verbale 25 aprile 2009 di \_\_\_\_\_, all. 86 RPG, pag. 2). L'accusato e la R\_\_\_\_\_ si sono quindi accomodati all'esterno del bar, al primo tavolino sulla sinistra uscendo. AC 1 ha però inavvertitamente versato la propria birra sul tavolo, motivo per cui i due si sono andati a prendere posto al secondo tavolino sulla destra, vicino a S\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. 31. Poco dopo è nato (o si è riaccessi) un diverbio tra l'accusato e la R\_\_\_\_\_, lite non soltanto verbale ma anche fisica. Secondo la \_\_\_\_\_, infatti, l'accusato ad un certo punto ha preso la R\_\_\_\_\_ per la giacca e l'ha spinta con violenza contro il muro (quello visibile sulla sinistra della foto n. 20 della documentazione fotografica) al che essa avrebbe gridato " mi vuole ammazzare " (verbale 27 aprile 2009 di \_\_\_\_\_ avanti al Procuratore pubblico, all. 87 RPG, pag. 2 e 3). Il prevenuto ha ammesso la circostanza della lite con l'amica ed anche di avere " alzato la voce " (classificatore 5, verbale 8 maggio 2009 avanti al Procuratore pubblico, all. 15 RPG, pag. 3), ma ha negato, ancora in aula (verbale dibattimentale, pag. 9), di averla spinta contro il muro o comunque di averle messo le mani addosso. R\_\_\_\_\_ ha ricordato la lite con l'accusato ma ritiene (erroneamente) che essa sia iniziata all'interno del bar. Si sarebbe comunque trattato, a mente sua, della loro solita routine e pertanto nulla di preoccupante. In specie, il grido d'allarme sarebbe stato una " frase così per dire ", " una sceneggiata " e il tutto sarebbe in definitiva stato " nulla di speciale " (classificatore 5, verbale 28 aprile 2009, all. 45 RPG, pag. 6). Quanto alle altre persone presenti al bar, \_\_\_\_\_ nulla ha visto perché guardava fisso davanti a sé al bancone (classificatore 6, verbale 25 aprile 2009 di \_\_\_\_\_, all. 95 RPG). \_\_\_\_\_ dall'interno del bar ha invece visto la lite ed è quindi (come già detto) andato sulla porta del bar a fumare una sigaretta con il \_\_\_\_\_ (classificatore 5, verbale 15 luglio 2009 di confronto AC 1/\_\_\_\_\_ avanti al Procuratore pubblico, all. 19 RPG, pag. 2), che per sua parte nulla ha visto e sentito e nemmeno ricorda la presenza dell'accusato al bar quella sera. La \_\_\_\_\_, infine, pur essendo in una posizione d'osservazione privilegiata, non dice niente della lite tra l'accusato e la R\_\_\_\_\_ e ha solo frammentari (ed inutili) ricordi della successiva colluttazione dell'accusato con S\_\_\_\_\_. 32. E' comunque certo che ad un dato momento S\_\_\_\_\_ è intervenuto e si è intromesso nella lite in difesa di R\_\_\_\_\_. R\_\_\_\_\_. La \_\_\_\_\_ ha infatti visto S\_\_\_\_\_ mettersi in mezzo ai due e l'ha sentito dire all'accusato che le donne non si picchiano. Come da lei meglio descritto nel verbale 27 aprile 2009 avanti al Procuratore Pubblico, è in specie accaduto che (all. 87 RPG, pag. 2 e 3): " Ho visto AC 1 prendere per la giacca R\_\_\_\_\_ e spintonarla nel senso che l'ha presa e l'ha spinta contro il muro, e la sbatteva contro il muro con violenza. S\_\_\_\_\_ ha detto a AC 1 "calmati, cosa fai, non si fa così con le donne", per farlo smettere. Tutti e tre si erano praticamente spostati davanti all'entrata e S\_\_\_\_\_ era in mezzo che teneva, separandoli con le braccia, da una parte R\_\_\_\_\_ e da una parte AC

1. Insomma S \_\_\_\_\_ è intervenuto a calmare AC 1 e a dividerli. Io visto questo, sono uscita fuori a vedere e un certo \_\_\_\_\_ di cui non so il cognome, mi ha trattenuta sulla porta del bar.” Essa poi -a riprova della serietà della situazione- è rientrata nel locale per chiamare la polizia (verbale citato, pag. 3), ciò che le ha impedito di vedere le fasi successive del litigio, e perciò anche l'accoltellamento di S \_\_\_\_\_. R \_\_\_\_\_ ha confermato l'avvenuta intromissione da parte di S \_\_\_\_\_, ricordando come egli si sia tolto il maglione e che in seguito lui e l'accusato avrebbero fatto a botte (verbale 28 aprile 2009, all. 45 RPG, pag. 3). 33. La lite è però degenerata in quanto l'accusato ha messo mano al coltello che recava con sé e ha accoltellato S \_\_\_\_\_. Il prevenuto avanti al Procuratore pubblico aveva così raccontato gli istanti decisivi (classificatore 5, verbale 8 maggio 2009 avanti al Procuratore pubblico, all. 15 RPG, pag. 3 e 4): “Io e R \_\_\_\_\_ abbiamo cominciato a parlare. Non mi ricordo di cosa, abbiamo alzato la voce e qui S \_\_\_\_\_ (S \_\_\_\_\_) si è intromesso e si è messo al nostro tavolo, in piedi, con le mani appoggiate ad un lato del tavolo dicendomi “eh, non è così che si parla ad una donna” o qualcosa del genere, questo poiché aveva sentito la discussione con la R \_\_\_\_\_. Ho capito che S \_\_\_\_\_ aveva bevuto qualcosa di alcolico perché tra me e lui c’era sempre stato un buon rapporto e non avevamo nessun motivo di litigare. A quel punto io l’ho pregato diverse volte di andarsene, che io e R \_\_\_\_\_ dovevamo parlare e a quel momento lui mi ha risposto che faceva quel “c.... che voleva”. A quel momento io mi sono alzato e gli ho ribadito ancora una volta di andarsene, aggiungendo di non rompere. S \_\_\_\_\_ a quel punto mi ha dato due spintoni e io sono finito contro un muro o qualcosa del genere, magari era l’angolo del bar e quindi la vetrina, sta di fatto che non potevo più retrocedere. Indico sul doc. A la mia posizione quando S \_\_\_\_\_ mi ha dato le due spinte e dove sono andato a finire a seguito delle due spinte. A quel punto visto che lo spazio era stretto mi sono spostato davanti all’entrata del bar dove non c’erano tavoli e dove c’era più spazio. A questo punto, mentre mi spostavo davanti al Bar, avevo già messo la mano sul coltello e l’avevo aperto. Gli ho detto “S \_\_\_\_\_ non rompere i coglioni”. Anzi forse non è andata proprio così ma ci siamo ritrovati nello spazio dove io mi ero spostato, cioè davanti al bar, e ci siamo trovati faccia a faccia. Qui S \_\_\_\_\_ mi ha dato due colpi di testa che io ho evitato abbassando la testa. Preciso che queste due testate non erano colpi che S \_\_\_\_\_ mi aveva dato per farmi cadere, non erano colpi forti, erano più per provocazione come per dirmi “dai fai qualcosa, preparati, dai vieni, fatti sotto”. A quel momento io ho messo la mano sul coltello, l’ho aperto con due mani e gliel’ho fatto vedere. Impugnavo il coltello nella mano destra e mostrandoglielo all’altezza del viso, gli ho detto di “non rompere i coglioni”. Ci tengo a dire che S \_\_\_\_\_ sapeva benissimo che non potevo fare a botte perché era al corrente che ero caduto con la bicicletta in Via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, ad inizio novembre 2008. Ricordo che era intervenuta l’ambulanza che mi ha portato all’Ospedale \_\_\_\_\_ dove mi hanno dato dei punti di sutura all’arcata sopraccigliare e al mento, ma non si erano accorti che avevo rotto la mascella in corrispondenza della ferita. Preciso che io ero svenuto e quando mi sono poi svegliato in ospedale, ho firmato e sono uscito su mia responsabilità in quanto per il medico avevo subito un trauma cranico e quindi dovevo ancora rimanere e fare ulteriori esami. Quindi io speravo che S \_\_\_\_\_ desistesse e che la cosa sarebbe finita lì. Invece S \_\_\_\_\_ ha provato a tirarmi un pugno che ho scansato spostandomi per cui mi ha colpito sulla parte alta del braccio. A quel punto io ho replicato facendo un gesto da destra verso sinistra all’altezza del viso, con il coltello in mano per cercare di spaventarlo. Ho tenuto il polso molle e non rigido al fine che se il coltello avesse toccato il viso, non gli

avrebbe creato danni importanti. Credo di averlo colpito di striscio alla guancia sinistra perché ho sentito che con il coltello ho toccato qualcosa. Credo di averlo colpito alla guancia sinistra più o meno all'altezza della labbra. A questo punto S\_\_\_\_\_ ha preso il suo gilet e girandosi l'ha tolto e lo ha buttato via, come per dire "adesso ti sistemo". Una volta che S\_\_\_\_\_ si è tolto il gilet si è avvicinato a me molto velocemente e ci si siamo ritrovati corpo a corpo, vicinissimi a distanza di un millimetro. Quando eravamo in questa posizione io mi sono trovato con il braccio destro con in mano il coltello sulla mia sinistra, all'altezza del fianco, bloccato tra i nostri due corpi, eravamo in colluttazione e io avevo paura perché dovevo uscire da quella posizione con il coltello assolutamente, perché temevo di potermi ferire anch'io al fianco. Ad un certo punto ho sfilato la mano destra con il coltello, mi sono sganciato, c'è stato ancora un corpo a corpo, non si vedeva cosa si faceva perché eravamo troppo vicini e dopo 2 o 3 secondi di questa colluttazione S\_\_\_\_\_ si è fermato netto, ha fatto un mezzo giro su di se ed è tornato in direzione bar. La PP mi chiede quando nella descrizione da me data, ho inferto la coltellata a S\_\_\_\_\_. Rispondo che so che di averlo accoltellato io, è ovvio visto che io avevo in mano il coltello e che S\_\_\_\_\_ ha avuto una ferita da coltello. La PP mi chiede di descrivere in modo credibile il momento in cui ho inferto la coltellata mortale a S\_\_\_\_\_. AC 1: io non ho sentito una resistenza del colpo del coltello né ho sentito, come invece avvenuto per la guancia, nessuna resistenza o rumore della perforazione. A questo momento mi son detto "bon, è chiusa lì" e poi ho guardato negli occhi la madre di mia figlia e le ho fatto capire che tornavo a casa. Non ho visto S\_\_\_\_\_ che cadeva a terra dopo essersi girato e aver fatto qualche passo in direzione dell'entrata del bar. Quando ho visto che S\_\_\_\_\_ stava arrivando proprio all'entrata del bar ho smesso di guardarlo ed ho guardato la madre di mia figlia. Mi son detto "bon ok lasciamo stare" (riferito alla lite) e mi sono allontanato dopo aver guardato la madre di mia figlia convinto che mi avrebbe raggiunto sotto il suo palazzo." Egli ha sostanzialmente ripetuto la medesima versione anche nel successivo interrogatorio avanti al Procuratore pubblico del 27 maggio 2009 (all. 17 RPG, pag. 9 e 10): "Quando io sono arrivato al Bar \_\_\_\_\_, la R\_\_\_\_\_ è entrata nel bar, ha ordinato ed io a questo momento mi trovavo al primo tavolo a sinistra, uscendo dal Bar. Qui mi hanno portato una prima birra che ho rovesciato inavvertitamente. Ho informato la cameriera, ho chiesto uno straccio e lei mi ha risposto che puliva lei. Dopo di che il tavolo era bagnato quindi mi sono diretto assieme alla R\_\_\_\_\_ al secondo tavolo del bar, uscendo dal bar a destra. Io ero seduto più lontano rispetto all'entrata e la R\_\_\_\_\_ più vicina all'entrata del bar, uno di fronte all'altro. Ho avuto il tempo di bere metà birra parlando con la R\_\_\_\_\_, abbiamo iniziato ad alzare la voce, poi il S\_\_\_\_\_ è venuto dicendo che non si parla così ad un donna ecc ecc, poi si è appoggiato al nostro tavolo con le mani continuando le sue osservazioni. Io continuavo a chiedergli di andarsene, andarsene, andarsene. S\_\_\_\_\_ mi ha risposto che faceva quel cazzo che voleva e poi mi sono alzato chiedendogli ancora: "per favore S\_\_\_\_\_ lasciaci stare, non voglio problemi". Qui subito ho preso due spintoni secchi da S\_\_\_\_\_. Mi ha spinto con le mani. Solo dopo di che, io mi sono spostato davanti al bar dove c'era più posto perché non c'erano tavoli. Ho preso il coltello in mano sicuramente mentre mi spostavo davanti all'entrata del bar per avere più spazio. Dopo ho cercato ancora di parlare con S\_\_\_\_\_ e quest'ultimo quando stavo parlando con lui, mi ha dato due colpi di testa, non per colpirmi ma per inzigarmi. A questo momento ho aperto il coltello e gliel'ho mostrato dicendogli di non rompere. Gli ho ripetuto ancora di non rompere per una o due volte e dopo lui mi ha tirato un pugno sulla spalla destra che io ho schivato e a quel momento con il

coltello io gli ho fatto un gesto all'altezza del viso: con la mano in cui tenevo il coltello, ho fatto il gesto da destra a sinistra avendo il coltello nella mano destra. A questo momento ho visto e sentito che avevo toccato la guancia sinistra con il coltello. Ho visto che S\_\_\_\_\_ si toccava la guancia, si tamponava con la mano ma invece di desistere, ha tolto il gilet che indossava (non so di che colore fosse perché era buio, magari era di colore scuro), ha fatto qualche passo indietro verso un tavolo, ha buttato il gilet che si era tolto su un tavolo o una sedia e poi mi è saltato addosso (bondit dessus). La PP mi chiede di specificare cosa intendo per "saltarmi addosso" e cosa ha fatto S\_\_\_\_\_ ed io rispondo che dopo che S\_\_\_\_\_ ha buttato il gilet, è ritornato verso di me in modo velocissimo e mi ha ingaggiato in un corpo a corpo che sarà durato 10/20 secondi circa. Ad un certo momento io avevo la mano destra con in mano il coltello, bloccata tra i due nostri corpi (mi sa che questo si è verificato quando S\_\_\_\_\_ mi è riavvicinato velocemente). In pratica il mio braccio era piegato sul busto all'altezza della mia anca ed io avevo paura che potevo ferirmi con il coltello per cui dovevo uscire da quella posizione. Alla fine sicuramente sarò uscito da questa posizione e io personalmente non mi sono ferito tenendo il coltello in quella posizione. Poi abbiamo continuato per alcuni secondi a lottare corpo a corpo e non ci siamo fatti neanche troppo male perché eravamo troppo vicini per poterci colpire. Ad un certo punto il S\_\_\_\_\_ si è bloccato, si è fermato, si è girato ed è partito in direzione dell'entrata del bar. Ha fatto alcuni passi o per meglio dire un mezzo giro e poi ha percorso un paio di metri in direzione dell'entrata del bar. Appena S\_\_\_\_\_ si era allontanato, ho mollato lo sguardo, S\_\_\_\_\_ non era più un pericolo per me, era abbastanza lontano da me e io ho guardato la R\_\_\_\_\_ con uno sguardo abbastanza critico come per dire "ma che cazzo fai?" nel senso che avrebbe potuto dire a S\_\_\_\_\_ di occuparsi delle sue cose. R\_\_\_\_\_ a questo momento era seduta allo stesso posto di prima e cioè al secondo tavolo uscendo a destra. (...) Personalmente so di averlo accoltellato io, d'altronde l'ho sempre riconosciuto dal primo istante però sinceramente non posso dire di avere un ricordo del colpo di coltello sul fianco sinistro di S\_\_\_\_\_ in quanto non ho sentito la penetrazione del coltello. Questo non è un tentativo di togliersi qualsiasi colpa o responsabilità in quanto io ho già riconosciuto di essere stato io ad averlo colpito mortalmente. ADR che io non ho visto S\_\_\_\_\_ che cadeva a terra. Ho visto sangue su di me, quello di cui ho già parlato e cioè una piccola macchia sulla mano destra, tra il pollice e l'indice, e forse, aggiungo ora, può darsi (perché non è sicuro che sia sangue) una piccolissima macchia sulla mia t-shirt bianca che avevo su al momento dell'arresto (una macchia piccola come una testa di spillo) che il poliziotto mi ha fatto notare al momento dell'arresto." Anche in aula l'accusato ha ribadito di avere invitato S\_\_\_\_\_ ad allontanarsi, di essersi alzato e di avere ricevuto da lui due spintoni, di essersi spostato con lui sulla terrazza, fino quasi alla strada, e di avere estratto il coltello dopo avere ricevuto almeno un pugno e delle testate, date più per provocarlo che non per fargli male. Quanto ai colpi di coltello, l'accusato sostiene di averne inflitti a S\_\_\_\_\_ solamente due, uno alla guancia e uno al busto, che sarebbe stato dato nel corso di una colluttazione e di cui egli non avrebbe avvertito la penetrazione della lama nel corpo di S\_\_\_\_\_. Egli, di seguito, non avrebbe visto la sua vittima perdere sangue e S\_\_\_\_\_ sarebbe stato ancora in piedi quando egli ha lasciato il luogo. Si tratta però, come meglio si dirà più avanti, di una versione dei fatti smentita su più punti da vari, inconfutabili riscontri. 34. R\_\_\_\_\_ nei due primi verbali di interrogatorio ha, come l'accusato, parlato di due colpi di coltello rivolti a due diverse parti del corpo di S\_\_\_\_\_. Nel primo verbale essa ha sostenuto che (classificatore 5, verbale 25 aprile 2009, all. 42 RPG, pag. 2): " Ad un certo punto ho visto

il padre di mia figlia (ndv: AC 1 Sebastien) che con la mano destra prendeva in mano un coltello; arma che mi sembra custodiva all'interno dei pantaloni, tra la cintura e la pancia. Ho visto poi AC 1 che sferrava due coltellate al povero S \_\_\_\_\_, la prima all'altezza della pancia o addome e la seconda alla gola. Immediatamente AC 1 fuggiva a corsa. ADR che quando è fuggito aveva con sé ancora il coltello, io non ho visto che l'ha buttato." Nel verbale reso tre giorni dopo essa aveva confermato che (verbale 28 aprile 2009, all. 45 RPG, pag. 3): " Ho chiaramente visto AC 1 affondare un colpo con la mano destra verso il costato di S \_\_\_\_\_. E' evidentemente in quella circostanza che quest'ultimo è stato colpito con il coltello." Tuttavia, al momento di confermare queste dichiarazioni avanti al Procuratore pubblico la R \_\_\_\_\_ ha ricordato unicamente la coltellata al viso, mentre che " il secondo colpo non l'ho visto " (verbale avanti al Procuratore pubblico del 15 maggio 2009, all. 48 RPG, pag. 6). Invitata a spiegare le ragioni della modifica della propria versione, la R \_\_\_\_\_ ha affermato di avere parlato con il proprio psicoterapeuta " per capire se con uno shock una persona può immaginarsi di vedere il coltello che colpiva la vittima " (pag. 7). Si ha pertanto che la R \_\_\_\_\_ ha ritrattato in favore dell'accusato.

35. Nessun altro, per quanto risulta dalle deposizioni in atti, ha assistito alla scena dell'accoltellamento di S \_\_\_\_\_ da parte dell'accusato. 36. \_\_\_\_\_, che fumava sulla soglia, si è avveduto solo dell'istante immediatamente successivo (classificatore 5, verbale 15 luglio 2009 di confronto AC 1/ \_\_\_\_\_ avanti al Procuratore pubblico, all. 19 RPG, pag. 3 e 4): " Mentre io e \_\_\_\_\_ stavamo finendo la sigaretta e stavamo quasi per rientrare nel bar, io avevo già spento la sigaretta nel posacenere, ho visto S \_\_\_\_\_ barcollare e poi cadere a terra, e nel contempo ho visto l'uomo che mi si dice chiamarsi AC 1 che nella mano destra, teneva un coltello che gocciolava di sangue. Il tipo, AC 1, è rimasto a guardare per qualche secondo la persona a terra e poi si è allontanato. Non mi ricordo in che modo si è allontanato, se correndo o meno. (...) ADR: che non ho visto il momento preciso dell'accoltellamento. Ho solo notato S \_\_\_\_\_ cadere e poi AC 1 in piedi, con in mano il coltello insanguinato. Ad essere preciso, ho notato solo la lama che stimo della lunghezza di 7-8 centimetri. Ero ad una distanza di un paio di metri da AC 1 quando l'ho visto con il coltello in mano che gocciolava. Il corpo della persona è caduto quasi ai miei piedi, infatti io mi sono spostato indietro. Sono stato quasi mosso dal pensiero di chinarmi e prenderlo su per aiutarlo, non sapevo cosa fare. Poi ho sentito qualcuno che diceva "chiamate l'ambulanza, chiamate l'ambulanza" e mi sembra che la cameriera del bar abbia detto che l'aveva già chiamata." R \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sono accorse a prestare soccorso a S \_\_\_\_\_ tamponandone le ferite, specie quella al costato che sanguinava copiosamente, avendo i sanitari constatato la perdita di circa 1.5 litri di sangue (cfr. anche classificatore 1, AI 35, pag. 2). S \_\_\_\_\_ ha quindi perso conoscenza. Soccorso dai militi del Servizio ambulanze del mendrisiotto, egli è deceduto alle ore 01.06 del 25 aprile 2009 all'Ospedale \_\_\_\_\_. 37. L'esame della documentazione fotografica, ed in particolare delle numerose tracce di sangue, accredita la tesi dell'accusato almeno in ordine al luogo dello scontro tra i due e dell'accoltellamento, risultando come vi sia una prima traccia di sangue poco oltre l'area coperta all'esterno dell'esercizio pubblico (cfr. le foto n. 9 , 11 e 12), e come vi sia poi un percorso segnato dal sangue gocciolato a terra che da quel punto conduce a quello in cui S \_\_\_\_\_ è caduto, vicino alla porta d'entrata del bar (cfr. le foto n. 11, 15, 20). 38. Dopo avere così accoltellato S \_\_\_\_\_ l'accusato è fuggito a piedi ed è corso a cercare rifugio a casa di PC 5. Al piano terreno della sua abitazione, all'interno dell'ascensore (il motivo per cui PC 5 è sceso a pianterreno non ha potuto essere chiarito) l'accusato e PC 5 hanno incontrato il \_\_\_\_\_, che ha apostrofato il prevenuto,

che secondo lui tremava ed era spaventato, dicendogli " ma sei pazzo...ma cosa hai fatto... hai accoltellato un ragazzo ", al che l'accusato ha risposto " non potevo fare altrimenti " (classificatore 5, verbale 15 luglio 2009 di confronto AC 1/\_\_\_\_\_ avanti al Procuratore pubblico, all. 19 RPG, pag. 4). I due hanno quindi raggiunto l'appartamento dello PC 5 e l'accusato ha consegnato all'amico il coltello insanguinato dicendogli di lavarlo e nascondere, cosa che PC 5 ha fatto. Proprio al riguardo del coltello, AC 1 ha lungamente mentito agli inquirenti sostenendo di averlo gettato via ma di non ricordare dove, obbligando gli inquirenti ad una difficoltosa e infruttuosa ricerca a tappeto per tutto il quartiere, persino sopra ai ripari fonici dell'autostrada. Al dibattimento AC 1 ha spiegato questo comportamento con il desiderio di proteggere PC 5 (cfr. anche il verbale dell'accusato avanti al Procuratore pubblico dell'8 maggio 2009, all. 15 RPG, pag. 14). L'accusato ha inoltre istruito l'amico, suggerendogli di dichiarare agli inquirenti di avere assistito da lontano alla lite con S\_\_\_\_\_ e di accreditare la sua versione. Cosa che poi lo PC 5 ha fatto (cfr. i suoi verbali del 25 aprile 2009, all. 26 e 27 RPG) e che ha contribuito a valergli la condanna per favoreggiamento inflittagli il 17 dicembre 2009. 39. L'accusato prima di essere arrestato ha anche effettuato tre conversazioni telefoniche. Parlando con sua madre, egli ha raccontato che la R\_\_\_\_\_ avrebbe chiamato qualcuno affinché lo picchiasse ed egli si sarebbe difeso con il coltello: " J'ai plainté le couteau, il y a plein de sang partout " (classificatore 6, verbale 12 maggio 2009 di \_\_\_\_\_ AC 1 avanti al Procuratore pubblico, all. 81 RPG, pag. 2). Di analogo tenore la conversazione con la sorella \_\_\_\_\_, alla quale il prevenuto ha precisato che la R\_\_\_\_\_ avrebbe telefonato di nascosto ad un uomo affinché egli venisse a picchiarlo, dal quale egli si sarebbe solo difeso. Egli ha poi chiesto alla sorella (priva di licenza di condurre) di venirlo a prendere in Ticino (verbale 29 aprile 2009 di \_\_\_\_\_, all. 82 RPG, pag. 5). Addirittura, ciò che sembra assai incongruente nella situazione data, l'accusato ha parlato al telefono anche con \_\_\_\_\_, zio della vittima. AC 1, " confuso e agitato ", ha detto in modo sconnesso qualcosa come " vieni giù...ho litigato con S\_\_\_\_\_...coltello...sangue dappertutto. ." ma il teste nulla ha potuto fare, nemmeno avendo compreso dove egli avrebbe dovuto recarsi (verbale 13 maggio 2009 di \_\_\_\_\_ avanti al Procuratore pubblico, all. 104 RPG, pag. 2). 40. Alle ore 02.45 del 25 aprile 2009, a meno di due ore dalla morte di S\_\_\_\_\_, la polizia ha fatto irruzione nell'appartamento e ha arrestato l'accusato e PC 5. AC 1 è stato sottoposto ad ispezione medica ed è risultato privo di ferite, eccezion fatta per due piccoli segni sul pollice e l'indice della mano destra. Il perito ha però riscontrato in lui uno " shock emozionale alla notizia della morte di grande importanza clinica " (AI 35, pag. 2). Dall' esame del sangue del prevenuto è risultato un tasso alcolemico dello 0.86 per mille (classificatore 1, AI 26). Essendo il prelievo avvenuto alle ore 04.45, va ritenuto verosimile che, nell'ipotesi più favorevole all'accusato, al momento dell'accoltellamento mortale, poco più di 5 ore prima, il tasso potesse essere dello 0.75 per mille più elevato, pari perciò a circa l'1.6 per mille. L'accusato, inoltre, quel giorno aveva anche abbondantemente consumato sostanze psicoattive (classificatore 5, verbale 19 maggio 2009 avanti al Procuratore pubblico, all. 16 RPG, pag. 11, in parte già trascritto al consid. 2): " L'ultima volta che ho consumato prima dei fatti ero sul treno da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. Ho consumato a diverse riprese eroina e cocaina e Valium e un altro medicamento di cui mi sfugge il nome ma credo sia una pastiglia di Seresta. La PP mi chiede quante pillole di Valium a mio dire ho assunto ed io rispondo che possono essere 4 pastiglie come 7 pastiglie, prese sul treno mentre venivo a \_\_\_\_\_ e anche forse in seguito mentre ero a casa, durante l'oretta in cui ero a casa, prima dell'accoltellamento di S\_\_\_\_\_ al Bar \_\_\_\_\_. Voglio

aggiungere che anche a casa di R\_\_\_\_\_ ho consumato eroina, prima dei fatti al Bar \_\_\_\_\_ . Preciso che era venerdì sera e che ho consumato più del solito. Provenivo poi da \_\_\_\_\_ e quindi da casa di mia madre dove non consumavo stupefacenti”. 41. S\_\_\_\_\_ è stato sottoposto ad esame autoptico (cfr. in classificatore 1 i referti AI 35 e AI 61), secondo il quale risulta che egli è stato ferito con arma da taglio sette volte al collo, due volte al braccio destro, una volta al cuore e una volta con una strisciata al torace. Secondo il perito, pur considerando la possibilità di tagli multipli al collo per il motivo delle pieghe della pelle, sono stati inferti complessivamente almeno nove colpi. Il decesso è stato causato da un unico colpo penetrante all'emitorace sinistro in cui la lama (della lunghezza di 8.3 cm) è passata tra l'ottava e la nona costola, recidendone una e intaccando l'altra, ed è penetrata nel torace per 6/7.5 cm (e perciò non per l'intera lunghezza), raggiungendo il cuore. Secondo il perito, sarebbe altamente improbabile che il colpo mortale sia stato inferto durante un corpo a corpo, ipotesi in cui la ferita sarebbe semmai stata sul fianco o sulla parte posteriore del corpo della vittima, ma tra i contendenti, in piedi uno di fronte all'altro, ci sarebbe invece stata una certa distanza. Pure da scartare, secondo il perito, l'ipotesi in cui la vittima si sarebbe buttata sul coltello, deponendo in senso contrario la tipologia della ferita, inferta dal basso verso l'alto (verbale dibattimentale, pag. 11), o quella di un ferimento accidentale, dovendosi invece ammettere ai fini di una ferita del genere il compimento di un largo gesto per imprimere all'arma la forza sufficiente. Le lesioni al collo sono state ritenute superficiali, prive perciò di rilevanza ai fini del decesso della vittima.

42. Sulla base di tutti questi riscontri, in assenza però di una testimonianza diretta della scena dell'accoltellamento, la Corte ha dovuto accertare le modalità dell'uccisione di S\_\_\_\_\_. Essa ha stabilito di non potere prestare credito alla versione dell'accusato, manifestamente volta a ridimensionare le proprie responsabilità, secondo cui egli, sentendosi minacciato, avrebbe agito in una situazione assimilabile alla legittima difesa in cui la vittima inoltre si sarebbe di fatto gettata sulla lama del coltello. Vero è invece che l'imputato, fors'anche sentendosi fisicamente sovrastato dal S\_\_\_\_\_, ha sicuramente brandito l'arma nei confronti della vittima, colpendola dapprima più volte al collo, seppure in modo superficiale. In presenza di ripetuti colpi al collo (5, 6 o 7 secondo il perito, cfr. AI 61, pag. 1) va ritenuto che l'autore abbia espressamente mirato questa parte del corpo dell'antagonista, comportamento la cui pericolosità è manifesta essendo la zona del collo e della gola facile oggetto di lesioni letali per la presenza di importanti vasi sanguigni. Di seguito, non avendo i colpi al collo messo fine alla contesa, l'accusato ha quindi sferrato il colpo mortale, dal basso verso l'alto, ottenendo che la sottile lama riuscisse a farsi strada, danneggiandone due, tra le costole della vittima, ciò che depone per una certa intensità del colpo, ma senza che la lama penetrasse interamente, ma solo per 6-7.5 cm, il che può essere letto nel senso che non è stata impiegata tutta la forza di cui l'autore disponeva anche se purtroppo tanto è bastato a ferire al cuore la vittima. Il colpo mortale, secondo la Corte, è comunque stato frutto di intenzione e non accidentale e l'intera sequenza, sfuggita agli occhi dei presenti, deve essersi consumata nello spazio di poche decine di secondi. 43.

L'accertamento dell'intenzionalità di un colpo di coltello della predetta intensità inferto al busto della vittima implica, stante l'esito, di doversi confrontare con l'imputazione di omicidio intenzionale giusta l'art. 111 CP prospettata nell'atto di accusa, il cui elemento oggettivo è chiaramente realizzato. La stessa difesa, con onestà intellettuale che merita di essere qui sottolineata, ha spontaneamente riconosciuto la correttezza di tale qualifica giuridica, rinunciando all'adduzione di altre costellazioni giuridiche (come ad esempio l'eccesso di legittima difesa o l'omicidio colposo) la cui discussione, che inevitabilmente

avrebbe portato a scartarle, avrebbe unicamente sottratto energie alla discussione delle questioni rilevanti. 44. Stabilita l'applicabilità dell'art. 111 CP, è di rilievo ai fini della pena determinare se l'accusato abbia agito con dolo diretto o con dolo eventuale. La Corte su questo punto non ha disatteso la pertinenza delle argomentazioni sollevate dal Procuratore pubblico a sostegno della tesi del dolo diretto derivate dalla dinamica dell'aggressione, in specie dalla sequenza e dall'intensità dei colpi sferrati dall'imputato, ma ha ritenuto di doversi determinare anche sulla scorta di una riflessione più ampia. Essa ha pertanto ritenuto che il prevenuto non aveva alcun motivo per desiderare la morte di S\_\_\_\_\_, non potendo il loro precedente screscio essere un motivo sufficiente. AC 1, inoltre, prima di arrivare al bar \_\_\_\_\_ non sapeva che vi avrebbe incontrato S\_\_\_\_\_, ma anche dopo averlo incontrato egli non ha cercato lo scontro con lui, assorbito com'era dalla discussione con R\_\_\_\_\_. E' in effetti indiscutibilmente stato S\_\_\_\_\_, e non lo AC 1, a fornire il pretesto per la lite tra i due uomini intromettendosi, sia pure con le migliori intenzioni, nella discussione in corso tra l'accusato e l'amica. Esclusa così una pregressa volontà omicida dell'accusato, la Corte ha altresì escluso che AC 1, dopo l'intromissione della vittima, si sia alzato dalla sedia con il pensiero e l'intento di uccidere per liberarsi di chi lo importunava, ipotesi in cui vi sarebbe una tale freddezza d'animo e sprezzo della vita altrui da doversi semmai adombrare l'ipotesi dell'assassinio ex art. 112 CP. Vero è di contro che la dinamica della colluttazione non è del tutto chiara -ciò che non può però nuocere all'imputato- e che i colpi mirati al collo di S\_\_\_\_\_, seppure superficiali, possono essere letti come gesto di intimidazione o di malintesa difesa di se stesso, ma anche come mirati a fare male, ipotesi in cui la morte della vittima deve essere presa in considerazione, così come è chiaro che anche il colpo al costato può essere inteso come volto a (deliberatamente) uccidere. La Corte non ha quindi disatteso la gravità complessiva del comportamento dell'accusato -pluralità di colpi rivolti tutti contro parti sensibili del corpo, con potenziale rischio di morte- ma non ha da questo dedotto con certezza un suo intento di uccidere, privo di razionale spiegazione. Quanto al colpo al costato, la Corte ha anche tenuto conto del fatto che il coltello utilizzato (che nemmeno era un'arma ai sensi della LArm) aveva una lama di soli 8.3 cm, ragione per cui non appariva a prima vista come uno strumento necessariamente letale. Vero è inoltre che la lama nemmeno è penetrata per intero, ma solo per 6-7.5 cm, e che essa si è infilata tra le costole anche per il motivo della sua esiguità, motivo per cui in ultima analisi l'esito mortale appare anche connotato da una parte di tragica fatalità. Nondimeno, per rimanerne al grado di intenzione dell'accusato, è indubbio che egli ha avuto un comportamento complessivamente intenso, e che la sua valutazione quale dolo eventuale è sicuramente favorevole all'accusato, nel senso che si tratta comunque di un dolo eventuale di notevole estensione, non troppo lontano da un dolo diretto che poteva qui essere ragionevolmente sostenuto. Pertanto l'accusato, colpendo S\_\_\_\_\_ così come ha fatto, ha senz'altro accettato l'eventualità di potere uccidere in una misura che gli è pesantemente rimproverabile, pur se in un contesto di assenza di dolo diretto. 45. In definitiva, l'accusato risulta autore colpevole di omicidio intenzionale commesso per dolo eventuale, di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per un traffico di circa 250 grammi di eroina di grado di purezza indeterminato, di ripetuta infrazione alla LF sulle armi e le munizioni, di coazione, lesioni semplici, vie di fatto e contravvenzione alla LFStup. D. La pena, i risarcimenti, le confische 46. L'art. 47 CP stabilisce che il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, mentre secondo l'art. 49 CP in caso di concorso di reati il giudice condanna l'autore alla pena per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. 47.

Sull'oggettiva gravità della sequela di reati di cui deve rispondere l'imputato vi è poco da disquisire, potendo bastare il tragico riscontro del fatto che egli ha intenzionalmente tolto la vita ad un giovane, padre di due bambini piccoli, a seguito di un futile alterco. La fattispecie, nel suo complesso, è però drammatica anche e soprattutto in considerazione dell'aspetto soggettivo, cioè della persona di AC 1 come l'autore di questi reati. Il presente giudizio ha tentato di scavare in profondità nel passato dell'autore e, senza volersi ripetere, si vuole qui solo riassumere l'essenziale e formulare qualche considerazione. La Corte non ha disatteso, e ha anzi avuto comprensione, per la non facile infanzia dell'accusato, privato del padre naturale, con un difficile rapporto con il sostituto e collocato ad un certo momento in un contesto socioeconomico meno favorevole a causa delle peggiorate condizioni economiche della famiglia dopo la morte dei bisnonni. Si tratta tuttavia di problemi comuni a molti e non ancora di quelle tragedie che marchiano a fuoco le esistenze. Per la Corte l'accusato -che ha avuto quanto meno l'affetto della madre e di una sorella, a cui nulla è mancato di essenziale e che ha avuto ogni possibilità di scolarizzazione- avrebbe potuto comunque riscattarsi, facendo delle scelte differenti. Si è perciò preso atto di una situazione non ideale negli anni dell'infanzia e dell'adolescenza, senza che ciò possa tuttavia assurgere in qualche modo a giustificazione. Il vero problema è semmai quello dell'evoluzione negativa dell'accusato a partire dall'adolescenza, allorché si è avviato lungo un percorso di criminalità che non ha più abbandonato (e che nemmeno mai ha seriamente tentato di abbandonare) e che l'ha portato ad essere un omicida a 31 anni, dopo avere trascorso in carcere più di 7 degli ultimi 15 anni di vita. La Corte sottolinea però che tutto ciò è stato frutto di scelte consapevoli del prevenuto, che non va assolutamente considerato come una vittima della società o il frutto di una qualche situazione di degrado sociale. Vero è invece che è stato lui, seppure in una fase di chiara immaturità adolescenziale, a rifiutare ogni opportunità di formazione professionale e a decidere di procurarsi il proprio sostentamento con metodi illegali, ossia spacciando stupefacenti. Al più tardi al momento della prima, prolungata carcerazione, egli avrebbe potuto e dovuto prendere coscienza del fatto che la sua vita correva su di un binario sbagliato. La Corte dà atto, nuovamente, che la risposta data a quel momento dalle istituzioni -la lunga carcerazione preventiva di un giovane tossicodipendente- non è stata adeguata e non ha favorito un ricupero che a quel momento sarebbe stato meno difficile che in seguito, nondimeno, ciò può solo (parzialmente) spiegare, ma non giustificare gli avvenimenti successivi. AC 1, per sua parte, non sembra avere fatto negli anni alcuno sforzo per contrastare la natura antisociale della sua attitudine, ma la ha anzi coltivata, reiterando in comportamenti del tutto sprezzanti nei confronti del prossimo, coltivando un'inquietante vena di violenza con il possesso e il porto di armi e l'esercizio di prepotenza e sopraffazione (alle volte anche sessuale) nei confronti dei più deboli, sempre con il conforto delle sostanze stupefacenti assunte. La Corte si è chinata anche sul tema dell'intimo connubio tra l'accusato e gli stupefacenti, consumati sin da ragazzo, concludendone che nemmeno i prolungati abusi di sostanze psicotrope giustificano il percorso delinquenziale del prevenuto. Tale abuso, innegabile e oramai invalso, può semmai spiegare la sua estromissione dal mondo del lavoro e un'esistenza ai margini della società, nel ghetto degli stupefacenti dove egli in effetti aveva cittadinanza. Questo, ma non di più, non quindi lo spaccio come professione per procurarsi il denaro occorrente per ogni sua necessità, e non solo quella di stupefacente. Né, tanto meno, l'abuso può in qualche modo spiegare l'attitudine aggressiva, il fatto di girare armati, la prevaricazione, la facilità con cui l'accusato passava all'atto violento, tutti comportamenti atipici per il consumatore di eroina, che è risponde alla sofferenza esistenziale con mitezza, cercando torpore nella

sostanza. All'accusato, comunque, è stata offerta una concreta occasione di cambiamento in occasione della seconda importante esperienza giudiziaria e carceraria, allorché la condanna a tre anni di detenzione inflittagli nel 2002 è stata sospesa in favore del collocamento a \_\_\_\_\_, opportunità che egli non ha voluto e saputo cogliere. Una possibile volontà di cambiamento, l'aspirazione ad una vita diversa e più "normale", la Corte l'ha semmai intravista nel rapporto affettivo che il prevenuto ha allacciato con R \_\_\_\_\_, donna più anziana di lui, il che attesta come egli abbia cercato in lei anche un appoggio, delle risorse che egli non possedeva. La relazione, estremamente difficile, era però votata all'insuccesso per il semplice motivo che la R \_\_\_\_\_ non poteva dare particolare appoggio all'accusato, essendo lei stessa un soggetto labile, instabile e dedito agli stupefacenti. Nemmeno la nascita di una figlia, nel 1999, ha mutato la situazione, non potendosi ravvisare alcun segno del fatto che l'accusato avrebbe colto questa opportunità di svolta nella propria esistenza, ma dovendosi al contrario constatare come il periodo immediatamente successivo alla nascita sia stato per lui di particolare sbandamento, con pesantissimi consumi e spaccio in grande stile, sino all'arresto del 2001. Lo sviluppo nel corso degli anni di una personalità del prevenuto estremamente antisociale è stato puntualmente riscontrato dalla perizia giudiziaria del dott. \_\_\_\_\_ (classificatore 2, AI 72) che ha formulato la diagnosi di un " serio disturbo di personalità con elementi paranoidei, narcisistici ed antisociali " (pag. 40), con la quale occorre confrontarsi, potendo essa attenere al grado di responsabilità dell'accusato secondo l'art. 19 CP. Ebbene, la Corte ha in primo luogo ritenuto che siffatta diagnosi, ancorché relativa a " una turba psichica di notevole gravità " (pag. 40) non è quella di una patologia psichiatrica, ovvero di una malattia della mente del prevenuto indipendente dalla sua volontà. Si tratta piuttosto, secondo la Corte, della catalogazione scientifica di quello che AC 1, consapevolmente, è stato e ha voluto divenire. Dire che l'accusato ha un " disturbo di personalità " è frutto di un'osservazione scientifica, ma la concreta realtà è che egli è cattivo, violento e pericoloso, il che non è però motivo per ridurre la sua pena. Allo stesso modo, non vanno sopravvalutati la dipendenza dagli stupefacenti e il fatto che egli la sera dei fatti ne avesse ingeriti. Lo stesso esperto, in modo pertinente e dimostrando anche competenza giuridica, segnala che l'alterazione da sostanze psicotrope è situazione in cui l'accusato è avvezzo a trovarsi, e che nel contempo egli è da tempo consapevole delle derive violente dei suoi comportamenti (anche) in occasione dell'assunzione di sostanze stupefacenti, così da potersi quanto meno porre la questione di una possibile situazione assimilabile all'actio libera in causa (AI 72, pag. 38 e 39). La Corte non si è spinta in quella direzione, ma ha quanto meno ritenuto di non dovere sopravvalutare le conseguenze dell'assunzione di stupefacenti la sera del 24 aprile 2009 ai fini della determinazione del grado di responsabilità dell'accusato. E' perciò sulla scorta di queste argomentazioni che la Corte ha deciso di aderire senza riserve all'opinione del perito, che ha ritenuto per l'accusato una situazione di lieve scemata imputabilità al momento dell'omicidio intenzionale, giudizio senza dubbio condivisibile a fronte di un tasso alcolico elevato ma ancora relativamente lontano da quello necessario per l'ammissione per quel solo motivo di una lieve scemata imputabilità, dell'assunzione di altre sostanze psicoattive di per sé non inducenti aggressività e del predetto disturbo di personalità, il quale in definitiva è semplicemente l'espressione di ciò che l'accusato è, senza che questo appaia particolarmente scriminante. Su questo punto la Corte non ha pertanto potuto seguire le tesi della difesa, secondo cui il grado di scemata imputabilità sarebbe maggiore, non potendosi preferire -come essa pretendeva- l'osservazione dell'accusato fatta (ma non quella sera) dal \_\_\_\_\_ rispetto a quella del perito, né potendosi validamente

rimproverare al perito una solo parziale cognizione di causa per non avere esperienza diretta dell'effetto delle sostanze psicotrope. L'ammissione della lieve scemata imputabilità è però anche l'unica vera circostanza di attenuazione della colpa dell'accusato. Per il resto egli deve lasciarsi imputare il fatto di essere è un pluripregiudicato, recidivo e a tutt'oggi irriducibile, che nella disamina dei fatti di cui all'atto di accusa risulta avere costantemente agito con sprezzo per il prossimo, totale egoismo e assenza di scrupoli. Non si vuole qui enfatizzare il peso dei precedenti -la Corte è consapevole che con la riforma del CP è stato abrogato il vecchio art. 67 CP- ma è innegabile che in una certa misura l'accusato ne deve sopportare il peso, non potendosi ammettere che una persona con una vita anteriore migliore di quella, catastrofica, del prevenuto sarebbe stata giudicata con il medesimo metro. La propria natura, della quale si è lungamente disquisito, l'accusato l'ha mostrata anche all'atto dell'uccisione di S\_\_\_\_\_. Egli, innanzitutto, ha prontamente accettato uno scontro fisico al quale aveva ogni opportunità di sottrarsi. Appare verosimile che egli, autonominato boss dei disperati del \_\_\_\_\_, dovesse anche difendere la propria reputazione di duro al cospetto del S\_\_\_\_\_, che già l'aveva sfidato, e del pubblico presente al bar \_\_\_\_\_ in quel momento. Con altrettanta facilità, poi, AC 1 non si è fatto problemi nell'impugnare il coltello contro chi lo affrontava a mani nude, e nel farne ripetutamente uso contro un ragazzo visibilmente ubriaco, sempre mirando a parti vitali del corpo. Da perfetto vigliacco. Certo, già si è ammesso che l'accusato non aveva la diretta intenzione di uccidere e che il fatto che la sottile e relativamente corta lama, nemmeno penetrata per intero, si sia incuneata tra due costole e abbia raggiunto il cuore è in parte connotato di fatalità. Fatalità non significa però casualità. Il fatto che l'autore del crimine sia proprio l'accusato non è in questo senso causale, ma piuttosto l'assurda e evitabile ma non del tutto inaspettata fine di un percorso di violenza spicciola e di mancanza assoluta di autocritica. Di questo l'accusato deve rispondere. Di un dolo che è eventuale, ma che lo è con la chiara intensità di almeno 5 colpi di coltello al collo e uno, mortale, al costato della sua vittima. La Corte ha quindi ritenuto che con l'omicidio intenzionale concorrono vari altri reati. La sola infrazione aggravata LFStup, per la quale l'accusato è recidivo specifico, è di per sé passibile di almeno 12 mesi di pena detentiva ed anche i reati in danno di PC 5 meritano considerazione in un contesto del genere. Nel complesso, pertanto, la Corte per effetto del concorso ha ritenuto di aggravare la pena detentiva dell'accusato di almeno un anno. Il prevenuto, tolta la lieve scemata imputabilità, non può invocare altre particolari attenuanti. Egli, in specie, non ha particolarmente collaborato con gli inquirenti. Quando non ha depistato (come per il coltello o con l'istruzione di deporre il falso data allo PC 5) o non ha delegittimato e screditato chi lo chiamava in causa, AC 1 ha fornito delle versioni inattendibili, palesemente volte al ridimensionamento delle sue colpe, spesso addossate a terzi. Ancora al dibattimento è purtroppo mancata da parte sua un'assunzione profonda di responsabilità per un omicidio intenzionale che anche in aula egli ha cercato di far passare come una sorta di incidente. Gli va comunque riconosciuto il corretto comportamento tenuto in aula. Egli, in particolare con la confessione dei reati di stupefacenti addebitatigli, si è quanto meno dimostrato rispettoso della Corte ed anche, per quanto possibile nelle circostanze date, della persona della sua vittima. La Corte ha infine anche apprezzato quel breve momento di apertura, durante il quale l'accusato alla fine della discussione si è spossato dell'attitudine fredda e distante che gli è propria per almeno lasciare filtrare la sensazione dell'esistenza di un suo tormento interiore per ciò che egli è e per quanto ha fatto. Di contro, la Corte non gli ha accreditato una particolare sensibilità alla pena per il motivo di essere padre di una figlia di 11 anni, circostanza che non l'ha mai trattenuto dal

delinquere. In definitiva, tutto ciò considerato, la Corte, che non ha voluto essere indulgente con il prevenuto. Posta una pena detentiva di base a suo carico di 15 anni, dopo computo delle circostanze attenuanti ha ritenuto adeguata alla sua grave colpa la pena detentiva di 11 anni, con computo del carcere preventivo sofferto, pena aggiuntiva a quelle inflittelegli il 19 agosto 2008 e il 4 febbraio 2009 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino. 48. PC 5 ha instato per un risarcimento in quanto parte civile dei reati commessi in suo danno. La Corte ha negato che egli possa validamente rivendicare un indennizzo per torto morale -basti dire che dopo i fatti egli è subito tornato ad essere amico del suo aguzzino, ospitandolo e commettendo reato per lui nel momento del bisogno- e ha riconosciuto unicamente un indennizzo di fr. 1'000.- per le spese legali, la cui necessità e opportunità in una misura eccedente questo importo non è stata dimostrata. 49. Di tutt'altro spessore e consistenza le pretese risarcitorie delle altre parti civili, cioè delle persone a cui l'omicidio intenzionale di S\_\_\_\_\_ ha creato intima e profonda sofferenza. La Corte ha riconosciuto a tal titolo, nel solco di una giurisprudenza in lenta, ma costante evoluzione quo all'entità di questi risarcimenti, fr. 50'000.- alla madre PC 1, fr. 30'000.- ciascuno a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, figli della vittima e fr. 15'000.- ciascuno a PC 3 e PC 4, rispettivamente padre putativo e fratellastro della vittima. In favore dei componenti la comunione ereditaria di S\_\_\_\_\_ sono inoltre stati riconosciuti fr. 8'504.05 oltre interessi al 5% per le spese funerarie e fr. 53'029.25 per le spese legali. 50. Per il rimanente delle loro pretese le parti civili sono invece rinviate al competente foro civile. 51. La Corte ha disposto la confisca dello stupefacente, da distruggere, del coltello strumento dell'omicidio, del bastone tattico, della pistola ad aria compressa e di vari telefoni cellulari e carte SIM, utilizzati dall'accusato per il traffico di stupefacenti (reperti 4573, 4574, 4575, 4576, 4580, 4581, 4585, 4592, 4593). Sull'importo di fr. 303.- è mantenuto il sequestro conservativo a parziale garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia. Gli altri oggetti sequestrati sono dissequestrati in favore degli aventi diritto (ovvero l'accusato e gli eredi di S\_\_\_\_\_), come indicato nell'atto di accusa alle pagine 4 e 5. Il tutto come indicato nel dispositivo n. 5 di questo giudizio. 52. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese processuali sono poste a carico del condannato. Rispondendo \_\_\_\_\_ affermativamente ai quesiti posti, meno che al n. 3, Visti gli art. \_\_\_\_\_ 12, 19, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 69, 111, 123, 126, 181 CP; 33 Larm 19a e 19 cifra 2 LStup

## **E. 9**

e segg. CPP e 39 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. AC 1 è autore colpevole di: 1.1. omicidio intenzionale per avere, la sera del 24 aprile 2009, a \_\_\_\_\_, con un coltello con lama di 8.3 cm, colpito 9 volte S\_\_\_\_\_, causandone la morte; 1.2. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone per avere, senza essere autorizzato, dal 2008 sino al 25 aprile 2009, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e altre imprecisate località, in parte in correata con terzi, 1.2.1. venduto complessivi 129 grammi di eroina; 1.2.2. ceduto a terzi complessivi 80/82,5 grammi di eroina; 1.2.3. ceduto gratuitamente 3/3.5 grammi di cocaina; 1.2.4. detenuto 50/55 grammi di eroina destinata alla vendita; 1.2.5. venduto un flacone di metadone; 1.3. ripetuta infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni per avere, nel corso del 2008 e sino al 25 aprile 2009, tra \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e altre imprecisate località, portato su di sé un manganello telescopico ed un tirapugni; 1.4. coazione per avere, il 14 aprile 2009, a \_\_\_\_\_, usando violenza e minaccia, costretto PC 5 a redigere e sottoscrivere un riconoscimento di debito per la somma di fr. 800.-; 1.5. lesioni semplici per avere, il 14/15

aprile 2009, a \_\_\_\_\_, colpito con un pugno e con calci, nonché ferito con un coltello PC 5, cagionandogli le ferite descritte nel certificato medico agli atti; 1.6. vie di fatto per avere, il 16 aprile 2009, a \_\_\_\_\_, commesso vie di fatto nei confronti di PC 5; 1.7. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, dal 2008 al 25 aprile 2009, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e in altre imprecisate località, consumato almeno 50 grammi di eroina, 3 o 4 bolas di cocaina, 6/7 pastiglie di Valium, nonché un quantitativo minimo di hashish e marijuana, e detenuto una pastiglia di Valium destinata al proprio consumo; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi. 2. Di conseguenza, trattandosi di pena aggiuntiva a quelle inflittegli il 19 agosto 2008 e il 4 febbraio 2009 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, 2.1. AC 1, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità, è condannato: 2.1.1. alla pena detentiva di 11 (undici) anni, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto; 2.1.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 3'000.- e delle spese processuali. 3. AC 1 è condannato a pagare: 3.1. a PC 1, madre della vittima, fr.50'000.- a titolo di torto morale; 3.2. a \_\_\_\_\_, figlia della vittima, fr 30'000.- a titolo di torto morale; 3.3. a \_\_\_\_\_, figlio della vittima, fr. 30'000.- a titolo di torto morale; 3.4. a PC 3 fr. 15'000.- a titolo di torto morale; 3.5. a PC 4, fratellastro della vittima, fr. 15'000.-, a titolo di torto morale; 3.6. alla comunione ereditaria fu S\_\_\_\_\_ fr. 8'504.05 oltre interessi al 5% dal 10 luglio 2009 per spese funerarie, nonché fr. 53'029.25 per spese legali; 3.7. alla PC PC 5fr. 1'000.- quali spese di patrocinio. 4. Per il rimanente delle loro pretese le parti civili sono rinviate al competente foro civile. 5. È ordinata la confisca dello stupefacente, da distruggere, di un telefono cellulare Sony Ericsson rep. 4573, di una carta SIM Migros rep. 4574, di un telefono cellulare Nokia E51 rep. 4575, di una carta SIM Sunrise rep. 4576, di un telefono cellulare Nokia 6160 rep. 4580, di una carta SIM Sunrise rep. 4581, di una carta SIM Sunrise rep. 4585, di un telefono cellulare Nokia 1208 rep. 4592, di una carta SIM Wind rep. 4593, di un coltello serramanico marca Haller, di un bastone tattico, di una pistola ad aria compressa replica Glock, menzionati nell'AA. Gli altri oggetti sequestrati sono da dissequestrare in favore degli aventi diritto. Sull'importo di fr. 303.- è mantenuto il sequestro conservativo a garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia. 6. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale. Intimazione a: “ e alle parti civili: Per la Corte delle assise criminali Il presidente

La segretaria Distinta	spese: Tassa di giustizia	fr.	3'000.--	Inchiesta
preliminare	fr.	28'013.20	Perizia autoptica	fr.
2'560.--	Perizia	fr.	15'393.--	Periti in
aula	fr	915.--	Traduzioni	fr.
1'408.--	Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr.	100.--	fr. 51'389.20 =====